REGOLAMENTO (CEE) N. 1045/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1985

relativo alla fornitura di riso lavorato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1025/84 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 457/85 del Consiglio, del 19 febbraio 1985, che fissa le regole per l'applicazione nel 1985 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare (5),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (7), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 27 marzo 1985 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (9) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 13.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. L 54 del 23. 2. 1985, pag. 1.
(6) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(7) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(8) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(9) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1985.
2. **Beneficiario** : Repubblica del Libano.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Libano.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani tondi (non-parboiled).
5. **Quantitativo totale** : 1 725 tonnellate (5 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Ente nazionale risi, piazza Pio XI 1, Milano (telex 334 032).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
   — riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
   — umidità : 15 % ;
   — rotture di riso : massimo 5 % ;
   — grani gessati : massimo 5 % ;
   — grani striati : massimo 3 % ;
   — grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
   — grani macchiati : massimo 1 % ;
   — grani gialli : massimo 0,050 % ;
   — grani ambrati : massimo 0,20 %.
10. **Condizionamento** :
    — in sacchi (1) ;
    — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
    — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
    — iscrizione sui sacchi :

      iscrizione impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :

      « RIZ BLANCHI / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE À LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE / À DISTRIBUER GRATUITEMENT ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Beirut.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 6 maggio 1985, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 giugno 1985.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/t.

Note :

1. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
2. L'aggiudicatario invia una copia dei documenti di spedizione al seguente indirizzo : Delegazione della Commissione in Libano, tramite servizio « valigia diplomatica », Berlaymont 1/123, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.